

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 840)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 ottobre 1964

(V. Stampato n. 638)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(PICCIONI)
di concerto col Ministro dell'Interno
(RUMOR)
col Ministro di Grazia e Giustizia
(BOSCO)
col Ministro del Bilancio
(MEDICI)
col Ministro delle Finanze
(MARTINELLI)
col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)
col Ministro della Pubblica Istruzione
(GUI)
col Ministro dei Lavori Pubblici
(SULLO)
col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(MATTARELLA)
col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile
(CORBELLINI)
col Ministro dell'Industria e del Commercio
(TOGNI)
col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(DELLE FAVE)
col Ministro del Commercio con l'Estero
(TRABUCCHI)
col Ministro della Marina Mercantile
(DOMINEDO')
col Ministro delle Partecipazioni Statali
(BO)
col Ministro della Sanità
(JERVOLINO)
e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo
(FOLCHI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 novembre 1964*

Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo è autorizzato, per tutta la durata della II tappa del periodo transitorio definito dall'articolo 8 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, e che ha avuto inizio il 1° gennaio 1962, ad emanare, con decreti aventi forza di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nei Trattati istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, le norme necessarie:

a) per dare esecuzione alle misure previste dagli articoli 11, 37, 70, 91, 95, 96, 97, 98, 107, 108, 109, e 115 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonchè agli obblighi stabiliti dalle disposizioni del capitolo IX del titolo II del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

b) per attuare le disposizioni degli articoli 27, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 87, 89, 92, 93, 94, 100, 101, 102, 117, 118, 119, 120 e 221 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea;

c) per attuare le disposizioni degli articoli 30 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica ed in particolare le direttive del Consiglio della stessa Comunità adottate il 2 febbraio 1959, nonchè per stabilire le sanzioni amministrative e le penalità per le infrazioni alle norme protettive per le quali potranno applicarsi congiuntamente e alternativamente la pena dell'ammenda fino a lire 2 milioni e dell'arresto fino ad un anno;

d) per assicurare, conformemente all'articolo 5 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea ed all'articolo 192 del Trattato istitutivo della Comunità

europea dell'energia atomica, l'esecuzione degli obblighi derivanti dai regolamenti, dalle direttive e dalle decisioni emessi dagli organi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, con la decorrenza da ciascuno di essi stabilita.

Art. 2.

Il Governo è altresì autorizzato ad emanare, entro il 31 dicembre 1964, con decreti aventi forza di legge, le norme per dare applicazione alle decisioni adottate dalla Commissione della Comunità economica europea il 25 giugno 1962 e il 27 giugno 1963, e concernenti le nuove aliquote del diritto per traffico di perfezionamento da percepire all'esportazione verso altri Stati membri delle merci nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti di Paesi terzi, che non sono stati assoggettati ai dazi doganali e alle tasse di effetto equivalente ovvero che hanno beneficiato della restituzione totale o parziale di tali dazi e tasse. Con tali decreti saranno anche indicati, conformemente a quanto stabilito in ciascuna decisione, i rispettivi periodi di efficacia.

Entro la stessa data del 31 dicembre 1964 il Governo presenterà al Parlamento una relazione sulla Comunità economica europea e sulla Comunità europea dell'energia atomica dalla loro costituzione in poi, in relazione alle deleghe ricevute.

Art. 3.

All'onere di lire 6.780.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 sarà fatto fronte con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere di lire 6.540.000.000 relativo all'esercizio 1963-64 sarà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concer-

nente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.